



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-171

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di Novembre il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI O EQUIPARATI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41 - PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO-28 FEBBRAIO 2018. CIG 7288181D36.

Adottata il 23/11/2017
Esecutiva dal 24/11/2017

23/11/2017

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-171

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI O EQUIPARATI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41 - PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO-28 FEBBRAIO 2018. CIG 7288181D36.

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Visti:

- lo Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80;
- gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15 aprile 2008;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.4 relativo alla competenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I – approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. inerente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la legge 328 dell’8/11/2000 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” in particolare l’art. 6 che individua le funzioni dei Comuni per la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete e l’art. 22 comma 2 punto g) che prevede interventi per le persone anziane con l’inserimento presso strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e/o residenziale per coloro che non siano assistibili a domicilio;
- la L.R. n. 12/2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” ed in particolare l’art. 34 comma 3) punto b) – politiche a favore degli anziani e l’art. 22 comma 4 punto e) che prevede l’istituzione per ogni Ambito Territoriale Sociale di strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali che non siano assistibili a domicilio;

Considerato che la popolazione anziana è in costante aumento ed è sempre maggiore il numero di anziani che presenta bisogni tutelari anche significativi, ma in alcuni casi sarebbe improprio o prematuro rispondere con l’istituzionalizzazione in quanto è preferibile il mantenimento il più a lungo possibile delle persone anziane in condizioni di vita che riproducano il modello familiare;

Ritenuto fondamentale individuare all’interno della rete dei servizi per anziani una risorsa intermedia tra il sistema degli interventi domiciliari e quello residenziale, che consenta di rispondere adeguatamente ad anziani con bisogno di un contesto di vita tutelato;

Preso atto che da alcuni anni il Comune di Genova ha attivato presso alloggi di civica proprietà, o comunque in disponibilità della C.A., forme di convivenza autogestita di anziani parzialmente autosufficienti, con un supporto da parte dell’Ambito Territoriale Sociale competente nel territorio in cui tali alloggi sono ubicati;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale 2016/305.0.0.180, è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016 e del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, al fine dell’aggiudicazione del servizio in oggetto per il periodo 1 febbraio – 28 febbraio 2017;

Preso atto, inoltre, che con Determinazione Dirigenziale 2017/305.0.0.21, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato l’incarico, a seguito di procedura negoziata, per la gestione dei servizi socio-assistenziali negli Alloggi Protetti per anziani, di Via Stuparich 10 a Bolzaneto e Via Rossini 11 a Rivarolo, alla cooperativa ASCUR Società Cooperativa Sociale Onlus;

Considerata la necessità di procedere ad una nuova assegnazione del servizio, a far data dal 1 febbraio 2018, attraverso l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto il Capo II del D. Lgs. 50/2016 “Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari”, art. 142 commi 5 bis e 5 ter che richiama in particolare la necessità di “garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Verificato che:

- per la tipologia del servizio di cui trattasi, ad oggi, non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP SpA per conto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, per l'approvvigionamento di determinate forniture di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

- ai sensi di quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 12/11/2009 regolante l'utilizzo del mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attualmente, per il servizio del caso, non risulta alcuna offerta sul MEPA;

Dato atto che di norma le risorse di bilancio assegnate per lo svolgimento del servizio, offrono una copertura mensile o bimestrale e che ciò rende necessario, una volta individuati i nuovi aggiudicatari del servizio, procedere con successive assegnazioni dirette, al fine di non interrompere il servizio rilevante per le motivazione già sopra espresse;

Visto l'art. 35, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, che impone, per l'assegnazione di servizi che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, di determinare il valore stimato sulla base del valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, oppure del valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna;

Ritenuto quindi:

- di individuare il valore stimato dell'appalto in € **89.244,70** pari alla copertura di contratti analoghi successivi corrispondenti a dodici mesi di servizio, e di definire pertanto come limite economico massimo entro cui ricorrere a successive assegnazioni dirette, tale importo;

- di procedere all'avvio di una procedura negoziata per l'assegnazione del servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, operanti nell'ambito dei servizi rivolti ad anziani parzialmente autosufficienti scelti tra le associazioni di volontariato, presenti sul territorio e le cooperative sociali, tenuto conto di quanto indicato al Capo II del D. Lgs. 50/2016 sopra richiamato;

Ritenuto necessario:

-approvare la seguente documentazione, parte integrante del presente provvedimento, necessaria a dare seguito all'indizione della procedura di gara:

- A. relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui i servizi si inseriscono;
- B. quantificazione base d'asta;
- C. prospetto economico;
- D. capitolato speciale d'appalto;
- E. disciplinare di gara;
- F. schema di contratto.

- stimare che il valore dell'importo posto a base di gara sia pari ad Euro **6.893,84** per il mese di febbraio 2018;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la verifica della congruità del prezzo e di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 97 - comma 3 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse idonea;

- stipulare il contratto ai sensi dell'art. 32 c.14 del D. Lgs. 50/2016;

- riservarsi la facoltà di richiedere all'aggiudicatario/i lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente provvedimento e alle medesime condizioni, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo;

Riscontrato di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Gadaleta Simonetta in qualità di Coordinatore dell'A.T.S. 41;

Viste:

la Delibera Consiglio Comunale n° 48 del 02/5/2017 che approva i Documenti previsionali e programmatici 2017/2019;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019";

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente servizio rientra nelle attività istituzionali del Comune;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DISPONE

1. di approvare, al fine dell'affidamento della gestione degli Alloggi protetti per anziani o equiparati, parzialmente autosufficienti, di via Stuparich 10 a Bolzaneto e di via Rossini 11 a Rivarolo del Municipio V Valpolcevera – Ambito Territoriale Sociale 41, i seguenti documenti, allegati alla presente determinazione quali parti integranti:

A. relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui i servizi si inseriscono;

B. prospetto economico con indicazione relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

C. quantificazione base d'asta;

D. capitolato speciale d'appalto;

E. disciplinare di gara;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

F. schema di contratto;

2. di indire una procedura negoziata, ai sensi dall'art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016 e del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, al fine dell'aggiudicazione del servizio di cui al punto 1 per il periodo 1 febbraio – 28 febbraio 2018, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, operanti nell'ambito dei servizi rivolti ad anziani parzialmente autosufficienti scelti tra le associazioni di volontariato, presenti sul territorio e le cooperative sociali, come meglio specificato nelle premesse;

- **CIG 7288181D36**;

3. di indicare quale valore posto a base di gara, l'importo di Euro **6.893,84** per il mese di febbraio 2018;

4. di aggiudicare il servizio di cui al punto 1) ai sensi dell'art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016, ai soggetti la cui offerta risulti economicamente più vantaggiosa e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

5. di stabilire di:

- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse idonea;

- stipulare il contratto ai sensi di quanto indicato all'art. 32 c.14 del D. Lgs. 50/2016;

6. di prenotare per il mese di febbraio 2018 l'importo di **Euro 6.893,84** inclusa Iva se e in quanto dovuta, sul **capitolo 42524** Convenzioni con Cooperative Sociali e Volontariato per Anziani” del bilancio 2018, centro di costo 3050 - PdC 1.3.2.15.8 Contratti di servizio Pubblico – Interventi per Anziani (**IMP. 2018.2967**), collegato al progetto di plafond 2018.147.1;

7. di impegnare l'importo di **Euro 30,00**, per il pagamento diritti ANAC, sul **capitolo 42524** Convenzioni con Cooperative Sociali e Volontariato per Anziani” del bilancio 2018, centro di costo 3050 - PdC 1.3.2.15.8 Contratti di servizio Pubblico – Interventi per Anziani (**IMP. 2018.2968**), collegato al progetto di plafond 2018.147.1;

8. di demandare a successivi provvedimenti del Municipio V Valpolcevera gli ulteriori adempimenti necessari per l'espletamento della procedura negoziata, quali la composizione della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, in conseguenza dell'avvenuta scadenza dei termini di presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti, e l'aggiudicazione delle attività oggetto dell'appalto;

9. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Gadaleta Simonetta in qualità di Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale 41;

10. di autorizzare lo svolgimento del servizio da parte dell'aggiudicatario nelle eventuali more della stipulazione del contratto, onde evitare l'interruzione dello stesso;

11. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla liquidazione delle fatture mediante emissione di atto di liquidazione digitale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

12. di dare atto che, per la tipologia del servizio di cui trattasi, ad oggi, non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP SpA, per conto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, per l'approvvigionamento di determinate forniture di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

13. di dare atto che per l'affidamento del servizio di cui alla presente determinazione non risulta alcuna offerta negli attuali cataloghi del MEPA;

14. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

15. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-171

AD OGGETTO

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI O EQUIPARATI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41 - PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO-28 FEBBRAIO 2018. CIG 7288181D36.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Librici

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO C

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2018.

DIREZIONE MUNICIPIO V VALPOLCEVERA - 305
SERVIZIO A.T.S. 41
RUP Dr.ssa GADALETA Simonetta
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Servizi previsti dal Capitolato Speciale

INIZIO 1 febbraio 2018
TERMINE 28 febbraio 2018

DURATA 1 mese

IMPORTO TOTALE COMPRESIVO DI I.V.A.	Euro	6.893,84
di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 0,50%)	Euro	34,46

Cronologico n del

**CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA MUNICIPIO V
VALPOLCEVERA E PER LA GESTIONE DEGLI
ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI DI VIA STUPARICH 10 A
BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO - PERIODO 1
FEBBRAIO – 28 FEBBRAIO 2018 – CIG**

L'anno 2018, il giorno del mese di
..... in Genova, con la presente scrittura privata da
registrarsi solo in caso d'uso tra il MUNICIPIO V VALPOLCEVERA,
rappresentato dal la Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza domiciliata presso
la sede Comunale del Municipio V Valpolcevera, nella qualità di Direttore
del Municipio V Valpolcevera.

E

“.....” (di
seguito “Impresa”) con sede in, Via
..... n. – C.A.P., codice
fiscale e partita I.V.A.,
rappresentata dal Sig., nato a
..... il, codice fiscale
..... nella qualità di

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n., esecutiva ai sensi di
legge, è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento della
gestione di Alloggi Protetti per Anziani, per il periodo 1 febbraio /28
febbraio 2018.

In base alle risultanze della predetta procedura, il servizio in oggetto è stato affidato, con determinazione dirigenziale n. a

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in esecuzione delle suddette determinazioni dirigenziali:

Articolo 1. – Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto. Il Municipio V Valpolcevera, come sopra rappresentato, affida a che, come sopra costituita, accetta di svolgere il servizio, meglio individuato all'art. 1 del Capitolato. Tale servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel Capitolato e nell'offerta presentata dall'Impresa in sede di gara, che si considerano qui richiamati totalmente come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 3 - Durata del contratto. La gestione del servizio avrà durata dal al..... 2018.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 4 - Ammontare del contratto. L'ammontare del contratto è pari ad Euro IVA inclusa se e in quanto dovuta.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 35, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto è stato individuato in € **89.244,70** pari alla copertura di contratti analoghi successivi corrispondenti a 12 mesi di servizio; pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a successive assegnazioni dirette all'aggiudicatario del servizio, fino al limite di tale importo;

Articolo 5 - Articolazione dell'appalto. Il predetto servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, secondo tutte le disposizioni, oneri e modalità presenti nel capitolato approvato con determinazione dirigenziale n., nonché nelle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica, e sulla base del progetto presentato. Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 6 - Referente della Società - L'Ente gestore dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del/la Sig./ra, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, purché munita dei

requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Municipio V Valpolcevera.

Articolo 7 – Personale. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente contratto l'Ente gestore impiegherà personale con le caratteristiche indicate nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. Ogni eventuale aggiornamento dell'elenco del personale dovrà essere tempestivamente comunicato.

Articolo 8 – Modalità di pagamento. Il Comune provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art.13 del Capitolato.

Vista la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e il D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che comportano, per le ditte aggiudicatrici, l'obbligo di emissione di fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: AD2KBJ.

Vista inoltre l'obbligatorietà, ai fini fiscali, dell'indicazione in fattura dell'annotazione "scissione dei pagamenti", da inserire nella fattura elettronica mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "DATI RIEPILOGO".

Ai sensi dell'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il CIG attribuito al presente contratto è

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

-, nat.. a il
....., codice fiscale

....., nat.. a il
....., codice fiscale

La Società si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese

generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 9 - Controlli. Il Comune si riserva di effettuare mediante il proprio personale controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio, e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto al presente contratto. Tali

verifiche saranno svolte secondo le modalità indicate dall'articolo 14 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 10 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dagli articoli 10 e 11 del Capitolato che qui si intendono integralmente richiamati.

Articolo 11 - Penali. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto dall'articolo 15 del Capitolato.

Articolo 12 – Inadempienze e risoluzione del contratto. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
- e) nei casi di cui all'art 20 del Capitolato.

Art. 13 - Cessione del contratto e del credito. La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 14 – Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'Ente gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità a riguardo.

Articolo 16 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali l'Ente gestore ha presentato polizza fideiussoria n..... stipulata con per l'importo di Euro con validità fino al Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi

della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può richiedere all'Ente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 17 - Controversie e foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 18 - Rinvio ad altre norme . Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Regolamento sull'Attività Contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali. (Nomina di responsabile trattamento dati, ai sensi art. 29 D. Lgs. n. 196/2003)

1. Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente Gestore assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del contratto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- Adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig./ra

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente ai sensi dell'art. 5) comma 2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

LA STAZIONE APPALTANTE

Il Direttore

IL CONTRAENTE

Il Legale Rappresentante



COMUNE DI GENOVA

**MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
ATS 41 V VALPOLCEVERA**

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41.

Periodo 01/02/2018 – 28/02/2018

ATS 41 ex Distretto Sociale V Valpolcevera
Passo Torbella, 12 - 16159 Genova

Tel. 0105575340 – Fax 0105575345 municipio5servsociali@comune.genova.it

Pec : municipio5servizisociali.comge@postecert.it



COMUNE DI GENOVA

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41.

ART. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente Capitolato la gestione dei servizi socio assistenziali all'interno degli Alloggi Protetti per Anziani parzialmente autosufficienti, del Municipio V Valpolcevera – Ambito Territoriale Sociale 41, siti in Via Stuparich, 10 a Bolzaneto e Via Rossini, 11 Rivarolo.

ART. 2 – Importo e durata a base di Gara

L'importo posto a base di gara è di € **6.893,84** (Iva inclusa se e in quanto dovuta) per la gestione di entrambi gli alloggi, per il periodo 1 febbraio – 28 febbraio 2018; tale importo è calcolato tenuto conto che il mese di febbraio è di 28 gg.

Ai sensi dell'art. 35 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto è stato individuato in € **89.244,70** pari alla copertura di contratti analoghi successivi corrispondenti a 12 mesi di servizio, pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a successive assegnazioni dirette all'aggiudicatario del servizio, fino al limite di tale importo.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario.

ART. 3 - Obiettivi prestazioni del Servizio

Gli obiettivi da realizzarsi all'interno degli alloggi protetti per anziani, da raggiungere in stretta e continua collaborazione con l'ATS 41, sono:

- 1) Fornire un'accoglienza residenziale definita sulla base del Progetto Individuale dell'ospite;
- 2) Supportare gli anziani rispetto alla cura della propria persona, l'alimentazione e al corretto uso degli spazi personali e comuni all'interno dell'Alloggio;
- 3) Prevenire, ritardare e/o contenere il decadimento psico - fisico dell'anziano mantenendo e supportando l'autonomia personale, anche attraverso un'adeguata assistenza domiciliare, prevenendo e/o rinviando il più a lungo possibile la sua istitutizzazione;
- 4) Sostenere la socialità, la civile convivenza e il rispetto delle regole comunitarie.

ART. 4 - Destinatari – accesso

Destinatari del servizio sono:

- anziani o ad essi equiparati,
- residenti, prioritariamente, nel territorio del Municipio V Valpolcevera,

ATS 41 ex Distretto Sociale V Valpolcevera
Passo Torbella, 12 - 16159 Genova

Tel. 0105575340 –Fax 0105575345 municipio5servsociali@comune.genova.it

Pec : municipio5servizisociali.comge@postecert.it



COMUNE DI GENOVA

- parzialmente autosufficienti, che presentino il bisogno di un contesto di vita sufficientemente tutelato e la necessità di rinviare il più a lungo possibile il ricovero in istituto.

L'alloggio di Via Stuparich, 10 a Bolzaneto ospita 4 anziani: l'utenza è mista.

L'alloggio di Via Rossini 11 a Rivarolo ospita 5 anziani: l'utenza è mista.

Gli ospiti da inserire negli alloggi vengono individuati dall'ATS 41 attraverso un'apposita commissione definita all'art. 6.

Gli interessati accedono agli alloggi attraverso l'ATS di residenza.

ART. 5 - Durata

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario/i lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

ART. 6 - Commissione Alloggi Protetti

La Commissione Alloggi Protetti è composta da:

- Assistente Sociale dell'ATS 41 referente dell'alloggio;
- Collaboratore Tecnico Area Sociale dell'ATS 41;
- Psicologa dell'ATS 41 qualora necessaria.

A seconda delle necessità potranno essere presenti alle Commissioni, anche gli Assistenti Sociali referenti dei singoli casi e il Coordinatore dell'ATS 41.

Su invito della Commissione potranno partecipare all'occorrenza anche il referente del gestore.

La Commissione decide in merito a:

- ingressi
- dimissioni
- sospensioni
- problemi relativi alla convivenza

Qualora le condizioni di un ospite si aggravino, o comunque non consentano la permanenza nell'alloggio, la Commissione, sulla base della valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG), valuterà in merito all'eventuale ridefinizione del piano di assistenza. In tal caso il Comune di Genova darà priorità al trasferimento dell'ospite dall'Alloggio Protetto ad altra struttura.

ART. 7 - Organizzazione del servizio

L'ATS 41, attraverso gli Assistenti Sociali referenti dell'alloggio, convoca:

- la Commissione Alloggi Protetti, composta come all'art. 6;
- gli incontri di verifica periodica, di norma mensile, con gli operatori impegnati nell'alloggio protetto, sull'andamento dello stesso;

ATS 41 ex Distretto Sociale V Valpolcevera
Passo Torbella, 12 - 16159 Genova

Tel. 0105575340 –Fax 0105575345 municipio5servsociali@comune.genova.it

Pec : municipio5servizisociali.comge@postecert.it



COMUNE DI GENOVA

- gli incontri di verifica e supervisione con i volontari impegnati nell'alloggio protetto.

E' previsto che gli anziani ospiti dell'alloggio abbiano tutti lo stesso MMG e la sua sostituzione dovrà avvenire solo per motivi gravi e su richiesta dell'ATS 41.

La gestione degli alloggi comporta, come meglio specificato all'art. 11 relativo a "Obblighi dell'aggiudicatario/i", che il soggetto gestore garantisca tutte le forme di supporto individuale e di gruppo necessarie agli ospiti, in particolare attraverso:

- la fornitura di ore di assistenza domiciliare quotidiana, ad alloggio, così ripartita:
 - a) 4 ore di assistenza domiciliare familiare;
 - b) 1 ore di assistenza domiciliare tutelare;
 - c) 1 ora di pulizie.
- L'acquisto della spesa alimentare;
- la presenza giornaliera e/o reperibilità di un responsabile di ciascun alloggio con compiti di gestione delle attività interne e di referente per i rapporti con l'esterno, di gestione delle dinamiche del gruppo e di gestione di eventuali emergenze.
- La presenza di volontari, 5 ore settimanali, per rispondere alle esigenze degli ospiti soprattutto con riferimento ad attività di socializzazione e animazione.

ART. 8 - Sedi e utenze

Le sedi degli Alloggi Protetti per Anziani sono in Via Stuparich, 10 a Bolzaneto e via Rossini 11 a Rivarolo.

I locali sono di proprietà della Civica Amministrazione, che si assume i costi relativi alle utenze, all'amministrazione e alla manutenzione straordinaria dell'alloggio; lo stesso è messo a disposizione per la realizzazione del servizio oggetto del presente Capitolato e non è sede di uffici comunali.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e dei mobili sono a carico dell'aggiudicatario.

Alla scadenza della gestione, l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato di fatto in cui attualmente si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

ART 9 - Personale

L'aggiudicatario si impegna a svolgere le attività di cui al presente capitolato, secondo le modalità di seguito specificate:

- avvalersi di operatori in possesso di diploma di scuola dell'obbligo con esperienza pari o superiore a due anni in qualità di operatori per anziani inquadrati secondo le disposizioni del CCNL di categoria;



COMUNE DI GENOVA

- avvalersi di volontari o altre persone reperite dall'aggiudicatario/i per rispondere alle esigenze degli ospiti.

L'aggiudicatario è tenuto, per gli operatori, soci e non, al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

Qualora non fosse applicato il CCNL di categoria dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico.

Gli operatori rispondono all'aggiudicatario per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Si richiede agli operatori in quanto "incaricati di pubblico servizio" il rispetto del divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente.

ART. 10 - Obblighi dell'aggiudicatario/i

L'aggiudicatario si impegna a:

- 1) eseguire il servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e previsto dal progetto offerto;
- 2) individuare un Referente della struttura con compiti di gestione e coordinamento delle attività interne, di referente per i rapporti con l' esterno (ATS, ASL, MMG, negozianti e altre realtà del territorio), di gestione delle dinamiche del gruppo ospiti e per le eventuali emergenze. Il Referente della struttura deve garantire **la reperibilità giornaliera** dalle ore 8 alle ore 19 e la presenza per 2 ore a settimana;
- 3) garantire, - la **reperibilità notturna** dalle ore 19 alle ore 8: la persona reperibile dovrà essere in grado, eventualmente, di intervenire direttamente in breve tempo (30 minuti) a sostegno e a tutela degli ospiti;
- 4) garantire lo svolgimento della vita comunitaria negli alloggi;
- 5) occuparsi della **spesa alimentare** e non, necessaria all'andamento degli alloggi, assicurando scorte alimentari per emergenze (allerte);
- 6) assicurare la presenza di operatori per la preparazione del pranzo e della cena, l'igiene personale degli ospiti, il riordino e la pulizia degli alloggi.
- 7) assicurare il rispetto di tutte le norme igienico – sanitarie previste dalle vigenti normative;
- 8) assicurare il **monitoraggio** anche attraverso la presenza di volontari, per rispondere alle esigenze degli ospiti durante la giornata, sia per la collaborazione al mantenimento dell'autonomia e delle capacità residue, sia per la stimolazione cognitiva sulla base del piano individualizzato concordato con l'ATS 41, anche con attività di **socializzazione** interne e/o esterne alla struttura. Compatibilmente alla disponibilità dei volontari, fornire la propria presenza durante i ricoveri ospedalieri degli ospiti o per eventuali accompagnamenti degli stessi a visite mediche;
- 9) garantire la **piccola manutenzione** degli alloggi;
- 10) garantire la partecipazione del Referente e/o degli operatori e dei volontari alle riunioni periodiche previste;

ATS 41 ex Distretto Sociale V Valpolcevera
Passo Torbella, 12 - 16159 Genova

Tel. 0105575340 –Fax 0105575345 municipio5servisociali@comune.genova.it

Pec : municipio5servisociali.comge@postecert.it



COMUNE DI GENOVA

- 11) sostenere la partecipazione degli operatori e dei volontari ai momenti formativi eventualmente individuati;
- 12) stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dell'attività potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli ospiti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- 13) rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della Privacy;
- 14) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico-sanitaria, organizzativo-gestionale, civile e penale, che potesse insorgere a carico dell'Ente gestore;
- 15) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e a far eseguire dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- 16) entro 7 gg dalla data di aggiudicazione del Servizio e comunque prima dell'avvio dell'attività, comunicare al Comune di Genova, Municipio Valpolcevera, ATS 41:
 - il nominativo del Referente degli alloggi;
 - i nominativi degli Assistenti Domiciliari individuati e le loro eventuali sostituzioni e rotazioni;
 - l'elenco nominativo e i dati identificativi dei volontari che frequentano gli alloggi;Ogni aggiornamento degli elenchi dovrà essere comunicato dall'aggiudicatario entro 5 giorni dalla variazione al Municipio V Valpolcevera – ATS 41;
- 17) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- 18) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- 19) garantire per i propri operatori il rispetto degli standard di trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria e, a richiesta, esibire la documentazione che li attesti;
- 20) rispettare quanto previsto dalla normativa di settore nell'impiego dei volontari.

ART. 11 - Obblighi dell'aggiudicatario in ordine ai locali sede del servizio

L'aggiudicatario si impegna a:

- a) consentire, a richiesta della C.A., che nei locali si possa provvedere alle ispezioni e ai lavori ritenuti necessari per la conservazione delle cose e dei servizi comuni. Il rifiuto o l'impossibilità a consentire l'ingresso ai fini di cui sopra, ancorché motivato, lo renderà comunque responsabile di ogni eventuale danno conseguente;
- b) comunicare immediatamente ai competenti uffici comunali la presenza di qualunque guasto che possa arrecare danno alle parti comuni o alle altre proprietà private. I maggiori danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia saranno posti a carico dell'inadempiente;
- c) garantire la riparazione ed eventuale sostituzione di piccoli elettrodomestici in caso di necessità;

ATS 41 ex Distretto Sociale V Valpolcevera
Passo Torbella, 12 - 16159 Genova

Tel. 0105575340 – Fax 0105575345 municipio5servsociali@comune.genova.it

Pec : municipio5servizisociali.comge@postecert.it



COMUNE DI GENOVA

- d) assicurare che i locali siano mantenuti in condizioni di pulizia ed ordine;
- e) eseguire la manutenzione ordinaria alle parti interne, in particolare:
 - e.1) alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia;
 - e.2) all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.;
- f) provvedere all'iscrizione al Servizio SMS della Protezione Civile del Comune di Genova (al n. 3399941051) e mettere in atto in caso di allerta le norme comportamentali di autoprotezione previste nei confronti degli ospiti e degli operatori.

La manutenzione straordinaria è a carico del proprietario degli immobili.

L'aggiudicatario deve dotarsi di strumenti atti a favorire il rispetto da parte degli ospiti delle regole per una serena e civile convivenza ponendo attenzione alla cura dei locali.

ART. 12 - Obblighi del Comune

Sono a carico del Comune di Genova, Municipio V Valpolcevera, le spese relative a:

- utenze;
- amministrazione;
- manutenzione straordinaria dell'alloggio.

E', altresì, a carico del Comune di Genova, Municipio V Valpolcevera, Ambito Territoriale Sociale n. 41:

- individuare gli ospiti da inserire nell'alloggio;
- effettuare e mantenere, attraverso il proprio personale, la presa in carico degli ospiti dell'alloggio;
- definire i piani individuali di intervento anche in collaborazione con il gestore;
- garantire, attraverso l'assistente sociale referente dell'alloggio protetto e i collaboratori tecnici dell'area sociale, i rapporti con i MMG e le strutture sanitarie per i singoli ospiti;
- convocare le riunioni di verifiche periodiche;
- gestire le emergenze relative agli ospiti ed all'alloggio, anche in collaborazione con il gestore;
- promuovere momenti di aggiornamento, formazione ed auto formazione, compatibilmente con le risorse a disposizione.

ART. 13 - Corrispettivo e modalità di pagamento

A corrispettivo del servizio, il Comune di Genova, attraverso il Municipio V Valpolcevera –ATS 41, corrisponderà, per il periodo 01/02/2018 – 28/02/2018 l'importo complessivo di Euro **6.893,84** inclusa IVA se e in quanto dovuta, con il quale coprire tutte le spese connesse alla gestione, così come elencate negli articoli 10 e 11.

Il gestore percepisce, inoltre, dai singoli ospiti una quota mensile di € 170,00, come da deliberazione della G.C. n. 242 del 27/7/2011 s.m.i., a titolo di contribuzione alle spese alimentari e per i prodotti di pulizia dell'alloggio, al cui acquisto provvede il gestore stesso sulla base del menù richiesto dagli ospiti, tenendo conto, per quanto riguarda gli alimenti, delle esigenze e delle eventuali patologie degli ospiti stessi.

ATS 41 ex Distretto Sociale V Valpolcevera
Passo Torbella, 12 - 16159 Genova

Tel. 0105575340 –Fax 0105575345 municipio5servsociali@comune.genova.it

Pec : municipio5servizisociali.comge@postecert.it



COMUNE DI GENOVA

La liquidazione di quanto dovuto , avverrà secondo le modalità previste dalle norme vigenti, in particolare secondo quanto disposto dalla Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e il D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che comportano, per le ditte aggiudicatarie, l'obbligo di emissione di fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: AD2KBJ.

E' fatto inoltre obbligo, ai fini fiscali, l'indicazione in fattura dell'annotazione "scissione dei pagamenti", da inserire nella fattura elettronica mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "DATI RIEPILOGO".

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, il Comune di Genova, attraverso il Municipio V Valpolcevera –ATS 41 provvederà alla liquidazione entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, si procederà nei modi previsti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 30 – comma 5 del D. Lgs. 50/2016, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sul conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il seguente codice identificativo gara (**CIG 7288181D36**).

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E.F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.



COMUNE DI GENOVA

ART. 14 - Controlli

Il Municipio V Valpolcevera attraverso l'Ambito Territoriale Sociale 41, potrà effettuare controlli in ogni momento, mediante proprio personale, sul servizio reso dall'Aggiudicatario.

ART. 15 – Penali

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze

1. mancata esecuzione del servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dal progetto che costituirà parte integrante del contratto: fino ad un massimo di euro 300 ad Alloggio;
2. mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e relative agli adempimenti documentali: fino ad un massimo di euro 200 ad Alloggio;
3. mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria nei locali: fino ad un massimo di euro 300 ad Alloggio;
4. mancato rispetto dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario di mantenere i locali puliti ed in ordine: fino ad un massimo di euro 300 ad Alloggio;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00 ad Alloggio in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato all'Aggiudicatario.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o andrà versato tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

ART. 16 - Inadempienze e risoluzione del contratto

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza all'Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.



COMUNE DI GENOVA

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, lo stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Aggiudicatario rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

ART. 17 - Cessione del contratto e del credito

Ai sensi dell'art.105 comma 1 D.lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dall'aggiudicatario verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione dal mandato di pagamento.



COMUNE DI GENOVA

ART. 18 - Norme di Sicurezza

La C.A. ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza da interferenza è pari a zero.

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro" (D. Lgs 81/2008).

B) - Referenti alla sicurezza

L'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa.

C) - Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri addetti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 20 - Responsabilità

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 21 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, il Gestore assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse a quanto indicato nel presente capitolato e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;



COMUNE DI GENOVA

- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

La nomina di Responsabile esterno per il trattamento dati, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003, viene fatta con apposita Ordinanza Sindacale.

Tutte le persone impiegate nelle attività previste dal presente capitolato sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente capitolato.



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

ATS 41 V VALPOLCEVERA

DISCIPLINARE

PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41.

Periodo 01/02/2018 – 28/02/2018

ATS 41 ex Distretto Sociale V Valpolcevera
Passo Torbella, 12 - 16159 Genova
Tel. 0105575340 – Fax 0105575345

municipio5servsociali@comune.genova.it



COMUNE DI GENOVA

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41.

ART. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente disciplinare l'affidamento di servizi socio assistenziali all'interno dell'alloggio protetto per anziani, parzialmente autosufficienti del Municipio V Valpolcevera – Ambito Territoriale Sociale 41, sito in Via Stuparich, 10 a Bolzaneto e via Rossini 11 a Rivarolo.

ART. 2 - Importo e durata dell'appalto

L'importo posto a base di gara è di € **6.893,84** (Iva inclusa se e in quanto dovuta) per la gestione di entrambi gli alloggi, per il periodo 1 febbraio – 28 febbraio 2018; tale importo è calcolato tenuto conto che il mese di febbraio è di 28 gg.

Ai sensi dell'art. 35 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto è stato individuato in € **89.244,70** pari alla copertura di contratti analoghi successivi corrispondenti a 12 mesi di servizio, pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a successive assegnazioni dirette all'aggiudicatario del servizio, fino al limite di tale importo.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, inoltre, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario e senza la possibilità, per lo stesso, di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di Servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dello stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale, in tal caso l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.



COMUNE DI GENOVA

Art. 3 - Commissione di aggiudicazione

Le offerte pervenute, all'indirizzo e nei termini stabiliti, saranno esaminate da una Commissione che sarà nominata ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016.

Tale Commissione, riunita nella prima seduta pubblica procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte; in caso di valutazione negativa procederà ad escludere i concorrenti dalla gara. Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto dei soggetti partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Successivamente, la Commissione, in seduta riservata procederà all'esame delle offerte tecniche al fine di attribuire i punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, tornerà a riunirsi in seduta aperta al pubblico per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e l'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione di gara formulerà la graduatoria finale sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica: risulterà aggiudicatario il Soggetto concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Le date delle sedute pubbliche verranno indicate negli atti di gara o in alternativa comunicate ai concorrenti ammessi mediante fax o posta certificata.

Le risultanze della procedura di gara saranno visionabili da tutti i concorrenti sul sito internet istituzionale (www.comune.genova.it).

Art. 4 - Norme regolatrici

La presente procedura negoziata, esperita ai sensi del D. Lgs. 50/2016 nonché ai sensi del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova approvato con Delibera di Consiglio Comunale 20/2011 e dal Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con Delibera di Consiglio Comunale 26/2008, nonché l'esecuzione dell'appalto sono disciplinati, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare, anche dai seguenti documenti:

- A. relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui i servizi si inseriscono;
- B. prospetto economico con indicazione relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- C. quantificazione base d'asta;
- D. capitolato speciale d'appalto;
- E. schema di contratto;

Art. 5 - Disposizioni particolari di partecipazioni

I soggetti invitati hanno facoltà di presentare l'offerta per sé o quali mandatarî di soggetti riuniti.

Potranno far parte del raggruppamento temporaneo anche i soggetti di cui all'art. 2 del DPCM 30/3/2001 operanti in campo socio-educativo e iscritti in appositi registri o albi regionali.

È fatto divieto ad ogni concorrente di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzi) ovvero di partecipare in più di



COMUNE DI GENOVA

un Raggruppamento temporaneo o Consorzio, pena l'esclusione dalla procedura del concorrente medesimo e dei Raggruppamenti temporanei e/o Consorzi ai quali partecipa.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile. Saranno, altresì, esclusi i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI

Sono ammessi a partecipare anche i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, ai sensi dell'art 48 del D. Lgs. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È consentita la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In tal caso nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti già formalmente costituito, dovrà essere prodotta, a pena d'esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, unitamente all'altra la documentazione richiesta:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo, risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché la procura relativa che deve essere conferita a chi legalmente rappresenta la mandataria;
- una dichiarazione rilasciata dalla mandataria concernente le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole mandanti e dalla mandataria.

In alternativa, se il Raggruppamento di cui sopra non è ancora formalmente costituito, dovrà essere presentata, a pena d'esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, unitamente all'altra documentazione richiesta:



COMUNE DI GENOVA

- l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria (da indicare espressamente), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole mandanti e dalla mandataria;
- l'indicazione del/dei soggetti autorizzati ed emettere fattura / nota ed a richiederne la liquidazione.

CONSORZI

In sede di presentazione della documentazione amministrativa, dovranno essere indicate le consorziate che eseguiranno l'appalto e presentate le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti, meglio esplicitati di seguito.

AVVALLIMENTO

È consentito l'avvalimento secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, i concorrenti, singoli o in raggruppamento, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi della capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

L'ammissione alla presente procedura negoziata dei soggetti partecipanti, è subordinata all'assenza di motivi di esclusione come dettagliati all'art. 80 del del D.lgs. 50/2016.

I soggetti concorrenti dovranno pertanto, a pena della non ammissione alla procedura, restituire compilato il modulo FACSIMILE DICHIARAZIONI e il modulo FACSIMILE DICHIARAZIONI



COMUNE DI GENOVA

BIS, quest'ultimo compilato da parte di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e dei soggetti cessati da tale carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Tali dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentate legale o procuratore, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite all'art. 76 dell'anzidetto DPR nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci, dovranno, pena la non ammissione alla procedura di gara, contenere dettagliatamente tutti i dati richiesti ed essere corredate della copia fotostatica di un valido documento del sottoscrittore.

In particolare, ai fini della dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, nonché della propria capacità tecnica, i soggetti partecipanti dovranno dichiarare:

- la realizzazione, con buon esito, nel triennio 2014 – 2016 di uno o più contratti nel settore oggetto della gara (servizi socio-assistenziali per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti) di importo annuo pari o superiore ad Euro 10.000,00.

Nel caso di raggruppamento di imprese il predetto requisito deve essere posseduto come segue:

- nel caso di unico contratto, lo stesso dovrà essere in capo all'impresa mandataria;
- nel caso di più contratti, fino ad un massimo di tre, l'impresa mandataria dovrà essere affidataria di quello di importo maggiore. Il presente requisito potrà essere dimostrato dalle imprese partecipanti anche qualora affidatarie di contratti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi, purché sia reso esplicito che la quota di esecuzione del contratto sia congruente con quanto richiesto dal presente disciplinare;
- nel caso di associazioni di imprese il predetto requisito previsto per il singolo soggetto deve essere posseduto nella misura maggioritaria dalla Capogruppo.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi i predetti requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna Impresa raggruppata o consorziata.

Si evidenzia, in particolare, che attraverso il modulo FACSIMILE DICHIARAZIONI di cui sopra, i Soggetti partecipanti dovranno rilasciare specifica dichiarazione di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze che incidono sull'esecuzione del servizio.

I concorrenti, inoltre, dovranno rilasciare specifica dichiarazione di essere a conoscenza che le risultanze della presente procedura negoziata (denominazione delle concorrenti, nome dell'aggiudicataria provvisoria e definitiva, entità delle offerte) saranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Genova e sugli altri siti ufficiali afferenti la pubblicità degli appalti.

Art. 7 – Garanzia Provvisoria

Ogni concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre, all'interno della busta "Documentazione Amministrativa" di cui al successivo paragrafo, una garanzia "provvisoria" pari al 2% dell'importo posto a base di gara, come stabilito all'art. 93 del D.Lgs 50/2016.



COMUNE DI GENOVA

Art. 8 - Garanzia definitiva

Ogni concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre, all'interno della busta "Documentazione Amministrativa" di cui al successivo paragrafo, il documento comprovante l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo) a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103, del D.Lgs 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

ART. 9 - Modalità di presentazione dell'offerta

I Soggetti invitati dovranno far pervenire, pena la non ammissione alla procedura negoziata, all'indirizzo: Comune di Genova - Archivio Generale/Protocollo, piazza Dante, 10 – 16121 Genova, nei termini indicati nella lettera di invito, un plico sigillato, controfirmato sul lembo di chiusura, recante la denominazione del soggetto concorrente ed il numero del codice fiscale/partita IVA e con scritto: **AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI O EQUIPARATI, PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41** contenente:

1. Una busta, sigillata, controfirmata sul lembo di chiusura e con su apposta la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** contenente:

- 1.a) le dichiarazioni, come dall'allegato modulo "FAC SIMILE DICHIARAZIONI", rese e firmate dal legale rappresentante e corredate, a pena di invalidità, dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso;
- 1.b) le dichiarazioni di cui al modulo "FAC SIMILE DICHIARAZIONI BIS", corredate della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, rese da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
- 1.c) la garanzia provvisoria
- 1.d) l'impegno di un fideiussore (Istituto Bancario o Assicurativo) a rilasciare garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art.103 di D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
- 1.e) copia del Capitolato speciale siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente e da tutti i soggetti facenti parte dell'eventuale Raggruppamento o Consorzio;
- 1.f) dichiarazione aggiuntiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 di cui al modulo allegato.



COMUNE DI GENOVA

In caso di raggruppamento temporaneo di Concorrenti, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2.a) e 2.b) dovranno essere prodotte, a pena d'esclusione, singolarmente, da tutte i Soggetti raggruppati o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo di Concorrenti, inoltre, dovrà essere allegata la scrittura privata, come da modulo allegato, da cui risulti l'intendimento degli stessi a raggrupparsi in associazione temporanea con espressa indicazione del Soggetto che assumerà la veste di capogruppo e mandatario.

In caso di Avvalimento, dovrà essere presentato:

- il “Modulo Ausiliaria”, come da modulo allegato, in cui il Soggetto ausiliario rende le dichiarazioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs 50/2016,
- l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale il Soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della fornitura.

3. Una busta sigillata, controfirmata sul lembo di chiusura e con su apposta la dicitura **“OFFERTA TECNICA”** contenente: il progetto redatto a mezzo di relazione formata da non più di 10 fogli in formato A4, con attenzione particolare all'illustrazione degli aspetti evidenziati nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 11 **“Modalità di aggiudicazione”**.

4. Una busta riportante la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”** contenente l'offerta economica, corredata di marca da bollo da euro 16,00, redatta secondo l'allegato **“FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA”**, in cui, in particolare dovranno essere indicati, per la gestione di entrambi gli alloggi protetti, l'importo complessivo al netto di IVA (se e in quanto dovuta), a cui si aggiunge l'aliquota IVA da applicare. L'offerta, comprensiva di IVA, non deve superare la base d'asta di Euro **€ 6.893,84**.

L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche:

- che presentino un importo superiore al valore posto a base di gara;
- contenenti riserve o condizioni.

Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008.

L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.

ART. 10 - Prescrizioni per la partecipazione alla procedura negoziata

La partecipazione alla procedura negoziata presuppone la conoscenza e l'accettazione da parte del concorrente di tutti gli oneri, condizioni e documenti che la regolano.



COMUNE DI GENOVA

Non sono ammesse le offerte che non siano integralmente conformi alle disposizioni del presente Disciplinare e del Capitolato.

In caso di non completa conformità dell'offerta tecnica ai requisiti stabiliti nel Capitolato, detta offerta non sarà ritenuta valida e, conseguentemente, non si procederà alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

Non sono ammesse varianti al Capitolato, né offerte sottoposte a riserve o condizioni.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione delle offerte, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima della scadenza dei termini medesimi; ciò vale anche per i plichi spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e saranno dichiarati irricevibili.

Nell'offerta economica, i prezzi si intendono proposti dai concorrenti in base a calcoli di loro convenienza a tutto loro rischio e, quindi, devono intendersi assolutamente invariabili.

I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimento per qualsiasi causa.

Qualora il Soggetto provvisoriamente aggiudicatario non presenti i documenti richiesti nel termine stabilito o qualora venga riscontrata a suo carico la non completa veridicità di quanto dallo stesso dichiarato, si procederà all'immediato scorrimento della graduatoria.

L'offerta sarà immediatamente vincolante per le associazioni concorrenti, mentre lo diverrà per la Civica Amministrazione a intervenuta esecutività del provvedimento di assegnazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, qualora siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva senza che sia stato stipulato il contratto, per fatto addebitabile al committente. In tal caso all'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se nel frattempo sono stati effettuati interventi, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione degli stessi.

ART. 11 - Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione del lotto unico avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in base agli elementi a seguito indicati.

I progetti presentati dai concorrenti saranno valutati in base ai criteri economici e qualitativi come segue:

Offerta tecnica: elementi Qualitativi	Peso	70
Offerta economica: prezzo	Peso	30
Totale		100



COMUNE DI GENOVA

OFFERTA TECNICA: ELEMENTI QUALITATIVI

Peso 70

Agli elementi di natura qualitativa il peso sarà attribuito attraverso:

l'individuazione di un coefficiente derivato dalla media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari della Commissione giudicatrice;

- la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte dei commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e riparametrando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Si procede poi alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai pesi previsti.

Progetto di gestione degli ospiti, loro partecipazione alla vita della comunità alloggio e modalità di rapporto con le loro famiglie;	Peso 15
Progetto di organizzazione del lavoro degli operatori all'interno degli alloggi;	Peso 15
Presenza dei volontari possibilmente giornaliera superiore a 5 ore settimanali	Peso 10
Presenza di animazione e di coinvolgimento in attività di socializzazione degli ospiti;	Peso 10
Proposte innovative e/o sperimentali rivolte agli ospiti;	Peso 10
Modalità di raccordo con altre realtà sociali, operanti nel territorio, rivolte agli anziani;	Peso 5
Proposte formative per gli Assistenti Domiciliari, i volontari e gli Operatori sociali che lavorano all'interno degli Alloggi Protetti.	Peso 5

OFFERTA ECONOMICA: PREZZO

Peso 30

Peso assegnato

La commissione utilizzerà per l'attribuzione del peso relativo all'offerta economica la seguente formula:

$$\text{Peso assegnato} = \frac{\text{Percentuale offerta dall'impresa esima} \times \text{Peso massimo}}{\text{Migliore Percentuale di ribasso offerta}}$$

In particolare il punteggio verrà assegnato in base ai seguenti coefficienti:

- INSUFFICIENTE da 0 a 0,2 (elemento non trattato o trattato in maniera del tutto inadeguata)



COMUNE DI GENOVA

- SCARSO da 0,3 a 0,5 (elemento trattato in modo approssimativo, sommario e comunque non adeguato)
- SUFFICIENTE 0,6 (elemento trattato in modo adeguato senza apportare alcun elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dal capitolato)
- BUONO da 0,7 a 0,8 (elemento trattato in maniera esaustiva ed efficace rispetto a quanto previsto dal capitolato)
- OTTIMO da 0,9 a 1 (elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi di efficacia e piena rispondenza, o comunque migliorativi, rispetto a quanto previsto dal capitolato).

In caso di parità la Commissione considererà vincitore della gara il soggetto che ha ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica.

La Civica Amministrazione:

1. si riserva la facoltà, fatta salva la "*par condicio*" fra i Concorrenti e nell'interesse della Civica Amministrazione, di richiedere ai concorrenti, anche solo a mezzo fax o posta elettronica di integrare o fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
2. di verificherà i requisiti dichiarati, anche mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti;
3. valuterà la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
4. procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere;
5. procederà allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui si renda necessaria l'esclusione dalla gara delle offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d'interessi, in violazione di quanto dichiarato in sede di gara.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto avverrà con specifica determinazione dirigenziale.

ART. 12 – Aggiudicazione

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione, che diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, come previsto all'art. 32, comma 7, del Decreto Lgs. 50/2016.

Successivamente alla ricezione della comunicazione relativa all'aggiudicazione, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara nel rispetto della Legge 241/1990 e s.m.i, e dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

Si fa presente che la Stazione appaltante:

- si riserva in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa;



COMUNE DI GENOVA

- non procederà all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.
- ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo predetto, anche a campione e in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara.

Se nel termine indicato all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto non sia stato ottemperato a quanto indicato al punto 15), o in caso di esito negativo dell'attività di verifica, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dandone comunicazione al concorrente medesimo e procederà:

- all'esclusione del concorrente dalla gara
- all'escussione della relativa cauzione provvisoria
- alla segnalazione di legge.

ART. 13 - Contratto

La stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per gli acquisti in economia di beni e servizi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 026/2008, avverrà mediante scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso, che verrà annotata nel registro cronologico tenuto presso il Municipio V Valpolcevera.

Le spese delle imposte previste dalla vigente normativa saranno a carico dell'appaltatore.

In caso di RTI, la costituzione dello stesso dovrà essere formalizzata con scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 - Informativa per il trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura negoziata e della stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 14 – Chiarimenti

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Simonetta Gadaleta

Le richieste dovranno essere inoltrate unicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata :
municipio5comge@postecert.it.



Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui il Servizio si inserisce

La popolazione anziana nel Comune di Genova è, da lungo tempo, in costante aumento e, quindi, è costante l'aumento degli anziani, o dei loro familiari, che si rivolgono ai servizi sociali territoriali.

I bisogni espressi sono, spesso, quelli di assistenza tutelare, anche se non sempre necessitano come risposta immediata un'istitutizzazione dell'anziano stesso.

In particolare vi sono molti anziani che vivono soli, che hanno qualche fragilità (esempio lievi disturbi di memoria) e un bisogno assistenziale non elevato.

I quartieri di periferia, almeno in alcune zone di queste, permangono vivibili per chi ha lievi difficoltà motorie (deambulazione, rallentamento,...) e spesso vi si trova un soddisfacente tessuto sociale e associativo, con gruppi di volontariato anche molto radicati nel territorio.

Gli alloggi Protetti per anziani nascono nel 2002 dalla riprogettazione delle Comunità Alloggio che il Comune di Genova aveva avviato a partire dalla fine degli anni '80. L'esperienza ha dimostrato, negli anni, che gli anziani in questi contesti vivono una condizione soddisfacente per più tempo, migliorando la qualità della loro vita e ritardando la loro istitutizzazione.

La Civica Amministrazione intende mantenere, in propri locali, un servizio di accoglienza residenziale per un massimo di 4/5 posti rivolto a persone anziane, anche parzialmente autosufficienti, con problemi alloggiativi e, soprattutto, di solitudine.

Il Servizio dovrà garantire, tramite personale in possesso di idonea qualifica e volontari, il sostegno agli anziani per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Fornire un contesto abitativo equiparabile ad un ambiente familiare;
- Garantire agli anziani inseriti un sostegno nella gestione personale, nel compiere lavori domestici, nel gestire la propria salute, la propria igiene;
- Rispondere ai bisogni di solitudine (coltivare relazioni e passatempo).



I destinatari sono:

Anziani > di 60 anni, maschi e femmine, anche parzialmente autosufficienti, con una rete familiare assente o compromessa.

La gestione degli Alloggi avverrà attraverso l'impiego di operatori sociali e volontari che forniranno quotidianamente:

- L'assistenza domiciliare (con ore di ADA tutelare e famigliare) per la cura dell'igiene della persona;
- Le pulizie degli alloggi;
- Il confezionamento dei pasti;
- La disponibilità di una persona reperibile (h 24) per la gestione delle emergenze;
- La socializzazione degli anziani.

Per quanto riguarda gli inserimenti degli ospiti, questi sono gestiti dagli operatori dell'ATS che effettuano i colloqui con gli anziani segnalati (anche da altri ATS) e che, in base alle caratteristiche personali e del gruppo esistente, provvedono alla collocazione dei nuovi ingressi.

La Commissione dell'ATS progetta e coordina gli interventi necessari al mantenimento della buona qualità di vita degli ospiti; inoltre, la Commissione incontra mensilmente gli operatori sociali per verificare l'andamento dell'alloggio oltre a definire nuove progettualità future.

Settimanalmente, il medico di medicina generale, individuato per gli anziani residenti, monitora le condizioni di salute degli ospiti e dispone i necessari trattamenti per ogni singolo anziano.

I parenti e gli amici degli ospiti sono parte e risorsa importante per il mantenimento di una dimensione di vita familiare.

Gli alloggi hanno assunto e conservato le caratteristiche abitative di "casa" e non di istituto e sono così strutturati:

- Bolzaneto: 4 camere da letto singole, un soggiorno e cucina comuni, doppi servizi, giardino e cantina.
- Rivarolo: 5 camere da letto singole, un soggiorno e cucina comuni, doppi servizi e un terrazzino.

Comune di Genova | **Municipio V Valpolcevera**
Ambito Territoriale Sociale 41 – Passo Torbella 12 - 16159 Genova
Tel. 010 5575340 – Fax: 010 5575345
e mail Municipio5servsociali@comune.genova.it
Pec: municipio5servizisociali.comge@postecert.it